



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Area Metropolitana di Bari

Allegato "A"
alla deliberazione di G.C. n. 167 del 14/12/2021, esecutiva

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE
DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 208, COMMA 4,
LETT. C), DEL D.LGS. N. 285/1992 E S.M.I. AL FONDO DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE**

(Approvato con deliberazione di G.C. n. 167 del 14/12/2021, resa immediatamente eseguibile,
pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente in data 16/12/2021 ed entrato in vigore dal
14/12/2021)

REGOLAMENTO
PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 208, COMMA 4, LETT. C),
DEL D.LGS. N. 285/1992 E S.M.I. AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4, lett. c), del D.Lgs. D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., recante “*Nuovo codice della strada*”, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale, a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza e non amministrativo.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Castellana Grotte, a tempo indeterminato e con profilo di vigilanza e non amministrativo, destinatari delle attribuzioni di cui alla legge 7/03/1986, n. 65 e s.m.i. e, particolare, dell'art. 5 in ordine alle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.
2. Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo in caso di superamento del periodo di prova.

Art. 3 – FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse, individuate secondo i criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali di cui al citato art. 208 del Codice della Strada, secondo quanto stabilito dall'art. 56-quater del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018 - sottoscritto in data 21/05/2018 e dall'art. 23 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 09/12/2019.
2. Il Comune procede, attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva, al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, così come individuati dal precedente art. 2.
3. La quota pro-capite da destinare per ciascun operatore dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate ed effettivamente incassate nell'anno solare precedente, come certificate a rendiconto. Per il calcolo della medesima quota sarà ininfluenza la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario e dovrà essere osservato quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.
4. La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10% a favore dell'ex Inpdap/INPS per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali vengono determinate autonomamente dall'Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali.
2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada ed effettivamente incassati, come da rendiconto. La Giunta Comunale, annualmente, in raccordo con la manovra finanziaria di bilancio ed in esecuzione dei commi 4 e 5 dell'art. 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla predetta norma di legge, delle compatibilità di bilancio, dei vincoli finanziari di bilancio e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare in ragione di quanto incassato nell'anno precedente.
3. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 sono stanziare annualmente in apposito capitolo di spesa relativa a ciascun esercizio finanziario.
4. A livello di rendicontazione, la quota degli introiti da far confluire nel Fondo Pensione Perseo-Sirio è, pertanto, determinata applicando la percentuale stabilita dalla Giunta comunale annualmente per tale finalità agli introiti effettivamente incassati nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, nel rispetto degli equilibri finanziari dei vincoli di destinazione delle somme e delle normative vigenti in materia di contenimento della spesa di personale. Per introiti si intende ogni sorta di pagamento che l'Amministrazione comunale incassi per le violazioni alle norme del Codice della Strada nell'anno solare di riferimento, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre, ivi comprese le riscossioni coattive.
5. La quota pro-capite da versare al Fondo Pensione Perseo-Sirio viene determinata, con apposita determinazione del Responsabile del Settore VII Polizia Locale, in relazione al numero delle persone beneficiarie del fondo previsto per ciascun anno (importo fondo riscosso/numero persone), non rilevando la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Tale quota viene conferita al fondo in proporzione sia alla prestazione lavorativa (part-time), sia al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno di competenza. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di appartenente al Corpo di Polizia Locale, decade l'obbligo contributivo da parte dell'Ente nei confronti del soggetto a cui i requisiti venissero meno, comunque con decorrenza del termine al verificarsi di una delle condizioni di cui sopra.
6. Il versamento della quota annuale viene effettuato sempre in relazione ai mesi di servizio, considerando i periodi di servizio superiori a 15 giorni come mese intero.
7. Non vengono computati i periodi di assenza per aspettativa senza assegni (a prescindere dal titolo giuridico, di legge o contratto), ovvero i periodi di assenza non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria. Vengono computate come servizio e, quindi, con obbligo di contribuzione da parte dell'Ente, tutte le assenze per: infortunio sul lavoro, malattia causa di servizio, terapie salvavita, aspettativa sindacale non retribuita, distacco sindacale retribuito, permessi/congedi previsti dalla legge n. 104/1992 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.. Sono altresì computate le astensioni dal lavoro per ferie, riposi o recuperi.

Art. 5 – MODALITA' PROCEDIMENTALI

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ufficio Personale trasmette al Settore VII Polizia Locale, in considerazione di quanto previsto al precedente art. 4, commi 5-6-7, i dati relativi agli operatori di polizia locale di ruolo in servizio nell'anno precedente e, per ciascuno di essi, i dati relativi al servizio utile ai fini della determinazione della quota pro-capite annua dovuta e da versarsi al Fondo.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero entro il mese successivo a quello del 30 aprile stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione dall'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., salvo proroghe di legge, il Responsabile del Settore VII Polizia Locale - Comandante del Corpo di Polizia Locale - adotta, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente e relative alla percentuale/quota stabilita dalla Giunta Comunale e destinata alla previdenza del personale di vigilanza, e come dalle risultanze contabili del rendiconto di gestione, e tenuto conto della comunicazione effettuata dall'Ufficio Personale ai sensi del precedente comma, apposita determinazione di impegno e liquidazione della spesa, nonché di quantificazione della quota pro-capite dovuta a ciascun dipendente, così come individuata e calcolata ai sensi dei precedenti articoli del presente regolamento.
3. L'Ufficio Personale, ricevuta la determinazione esecutiva di al precedente comma, provvederà ad effettuare, nel primo periodo utile di elaborazione degli stipendi, i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal medesimo Fondo.
4. Tali somme, in quanto incidenti sulla spesa complessiva del personale del Comune, dovranno essere annualmente inserite e computate, come per legge, nei limiti della spesa del personale, a cura dell'Ufficio Personale e del Settore Economico-Finanziario, secondo le rispettive competenze.
5. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. L'obbligo contributivo dell'Ente cessa in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Castellana Grotte ovvero di mobilità interna in altri Settori, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.
2. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L..
3. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente. Si precisa che in mancanza dei soggetti citati e di diverse disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita dal fondo.

Art. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Castellana Grotte,

nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto della normativa vigente.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale.
2. Il presente Regolamento trova applicazione per le destinazioni dei proventi di cui all'art.208, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. con finalità di previdenza complementare, deliberate dalla Giunta comunale a partire dall'annualità 2019, data di sottoscrizione del vigente CCDI, in riferimento al personale dipendente del Corpo di Polizia Locale in servizio dal 1° gennaio 2019 e ai proventi destinati a tale finalità, come effettivamente riscossi a partire dalla medesima annualità, secondo quanto stabilito dal medesimo regolamento.
3. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, statale e regionale, nonché il Codice della Strada, e le norme contrattali di riferimento.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le eventuali disposizioni regolamentari con esso incompatibili e contrastanti.